



CONVENZIONE

TRA ANAS S.p.A., REGIONE DEL VENETO, CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E COMUNE DI CEGGIA (VE)

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO:

"S.S. 14 "della Venezia Giulia" - Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione con la SP 57 in Località Prà di Levada in Comune di Ceggia

TRA

la Regione del Veneto con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279, PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, rappresentata da.....

E

ANAS S.p.A. (Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 convertito con L. 178/2002), con sede legale in Roma via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 80208450587, partita IVA n. 02133681003, R.E.A. RM-1024951, PEC anas.veneto@postacert.stradeanas.it, rappresentata da

E

la Città Metropolitana di Venezia con sede legale in Venezia, Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, Codice Fiscale 80008840276, PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, rappresentata da

E

il Comune di Ceggia (VE) con sede legale in Piazza Tredici Martiri, 1, Codice Fiscale 00516530276, PEC protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it, rappresentata da
(di seguito congiuntamente, per brevità, "le Parti")

LE PARTI DI CUI SOPRA PREMETTONO CHE

- a) l'art. 15 della Legge n. 241/1990 ha stabilito che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della stessa legge;
- b) l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 ha previsto che "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- c) il MIT, con Raccomandazioni prot. n. 222437 del 24.03.2023, ha altresì rammentato "la necessità che sia espressamente indicata, oltre alla denominazione della strada e la titolarità della gestione, la



18e54459



giustificazione dell'intervento o attività e i vantaggi attesi per ANAS”;

- d) la giurisprudenza unionale ha chiarito a tal proposito che “Le norme del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici non sono applicabili, a condizione che - inoltre - tali contratti siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico” (Sentenza Corte di Giustizia UE 19.12.2012 in causa C-159/11);
- e) la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che i soggetti stipulanti l'accordo ex art. 15 devono porsi “in posizione di equiordinazione, ma non già al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. Il quale coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico, ma come necessario riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate” (C.d.S. Sez. V[^], 15/07/2013, n.3849, nello stesso senso C.d.S. Sez. III[^], 25/08/2021, n. 6034);
- f) la strada provinciale SP57 “via Prà di Levada” è un asse viario di collegamento locale e intercomunale e la strada statale SS14 “Strada della Venezia Giulia” è un’arteria di rilevanza nazionale caratterizzata da elevati volumi di traffico, anche pesante, con funzione primaria di adduzione al sistema autostradale e alla rete viaria principale del Veneto orientale;
- g) la rete viaria presente nel Comune di Ceggia presenta diverse criticità nell’attraversamento del centro abitato ed in particolare l’intersezione tra la Strada Provinciale n. 57 “via Prà di Levada”, la comunale “via Cavour” e la Strada Statale n. 14 “della Venezia Giulia” in località Prà di Levada, necessita di essere ridefinito, in quanto è attualmente regolato da segnaletica verticale e orizzontale di precedenza, privo di canalizzazioni, isole spartitraffico o dispositivi di moderazione della velocità. La conformazione planimetrica è asimmetrica, con visibilità limitata in alcune direzioni di marcia e geometrie d’innesto non ottimali, fattori che contribuiscono alla frequente conflittualità tra flussi veicolari e a un elevato indice di incidentalità e si riscontrano criticità nelle svolte a sinistra dalla SP57 verso la SS14 e viceversa, che generano manovre pericolose, rallentamenti e situazioni di potenziale congestione, soprattutto nelle fasce orarie di punta;
- h) per tale motivo, sono state effettuate interlocuzioni tra l'Amministrazione comunale di Ceggia, gli uffici della Regione, della Città Metropolitana di Venezia e di Anas S.p.A., nel corso delle quali è stato individuato un intervento risolutivo per la sua messa in sicurezza mediante la realizzazione di una nuova rotatoria;
- i) la proposta appare coerente con la rete viaria del territorio ed è in grado di ridurre la velocità dei veicoli, risolvere le problematiche principali derivanti dal mancato rispetto della precedenza, tipicamente nelle svolte verso sinistra, permettere una circolazione più fluida e continua, specialmente in situazioni di traffico moderato;
- j) le amministrazioni firmatarie riconoscono la strategicità dell’intervento, sia per la sicurezza della circolazione che per la razionalizzazione della mobilità intercomunale e regionale;
- k) si danno reciprocamente atto che è interesse comune provvedere alla realizzazione dell’intersezione a rotatoria, sita al km 46+700 della S.S. n.14 “della Venezia Giulia”, in loc. Prà di Levada, ad est del centro abitato di Ceggia, su cui si innestano, ad ovest la comunale via Cavour e a est la Strada Provinciale n.57 “via Prà di Levada”;
- l) ANAS S.p.A., al fine di procedere celermente alla realizzazione dell’opera, si è resa disponibile per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori.
- m) le attività previste dal presente atto sono compatibili, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali



18e54459



delle Parti;

- n) le Parti intendono pertanto procedere alla stipula della presente Convenzione per disciplinare i rapporti derivanti dall'esecuzione della prestazione descritta in narrativa e la futura gestione e manutenzione della stessa, la cui attuazione è retta da esigenze inerenti ad obiettivi di interesse comune convergente ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

Pertanto, alla luce di quanto precede e in coerenza con quanto consentito dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Riferimento alle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

La Regione del Veneto, che in seguito verrà chiamata "Regione", il Comune di Ceggia, che in seguito verrà chiamato "Comune", la Città Metropolitana di Venezia, che di seguito verrà chiamata "Città Metropolitana" e la Società Anas S.p.A., che di seguito verrà chiamata "Società", convengono di procedere alla conclusione della presente Convenzione per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP 57 e la SS 14 in località Levada, nel Comune di Ceggia (di seguito, per brevità, "l'Opera" o "l'Intervento").

La Convenzione ha per oggetto la regolamentazione degli impegni reciproci tra i soggetti firmatari per la realizzazione dell'opera.

Art. 3 – Soggetto attuatore

La progettazione esecutiva, la gara d'appalto e l'esecuzione dei lavori saranno a cura di ANAS S.p.A., in qualità di soggetto attuatore dell'intervento.

Art. 4 – Impegni delle Parti

Le parti firmatarie della presente Convenzione concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità sotto riportati. Si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per la realizzazione del progetto, cooperando a detta realizzazione nell'ambito delle competenze ad esse attribuite.

In particolare:

- il Comune, si impegna a:

- cofinanziare l'opera per l'importo di euro 200.000,00;
- fornire supporto tecnico e logistico per la definizione Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE);
- curare gli aspetti autorizzativi e la concertazione con la cittadinanza;
- ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio

- la Società si impegna a:

- cofinanziare l'intervento, per l'importo di euro 350.000,00.;
- predisporre la documentazione progettuale, procedere all'affidamento, alla realizzazione ed al collaudo dell'opera.

- la Città Metropolitana si impegna a cofinanziare l'intervento, per l'importo di euro 200.000,00 giuste delibere di Consiglio metropolitano n. 20 del 20/12/2024 e n. 23 del 26/09/2025;



18e54459



- la Regione:

- interviene nella presente Convenzione con finalità di supporto al Comune nella formulazione e nella gestione della medesima, nonché per agevolare il coordinamento tra gli enti coinvolti; si impegna, a fornire, anche per il tramite di Veneto Strade S.p.A., documentazione progettuale e supporto tecnico-amministrativo al fine che rotatoria oggetto della presente Convenzione sia compatibile con il progetto della Regione Veneto riguardante la realizzazione del tratto di pista ciclabile di interesse nazionale Trieste – Venezia, che attraversa la SS 14 nelle immediate prossimità dell'incrocio interessato dalla nuova rotatoria.

Art. 5 – Quote di cofinanziamento

L'importo stimato per i lavori previsti dalla presente Convenzione è di Euro 750.000,00, alla cui copertura le parti concorrono secondo le seguenti quote:

- Euro 350.000,00 a carico di ANAS S.p.A, cod. SIL NEMSVE01320 dal titolo " S.S. 14 "della Venezia Giulia" Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione con la SP 57 in Località Prà di Levada in Comune di Ceggia" a valere sul CdP 16-20 - Piano Agg. MS – potenziamento e riqualificazione Itinerari Statali -Fondo infrastrutture 2017;
- Euro 200.000,00 a carico del Comune di Ceggia, mediante fondi propri;
- Euro 200.000,00 a carico della Città Metropolitana di Venezia, mediante fondi propri.

L'erogazione dei contributi da parte del Comune di Ceggia e della Città metropolitana di Venezia avverrà secondo quanto stabilito all'art. 7. Eventuali economie, tuttavia, potranno essere utilizzate per lavori di completamento inerenti all'opera stessa previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del secondo settore del comune di Ceggia e/o dal Dirigente della Città metropolitana.

In ogni caso, nessun maggior onere potrà essere addebitato né ad ANAS, né al Comune di Ceggia o alla Città Metropolitana di Venezia per la realizzazione delle opere di cui alla presente Convenzione

Art. 6 – Cronoprogramma per l'attuazione dell'intervento

Ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui all'art. 2 "Oggetto della Convenzione", si definisce il seguente cronoprogramma:

- a) conclusione dei lavori prevista entro 24 mesi dalla firma della Convenzione, eventualmente prorogabili

Art. 7 – Erogazione dei contributi

Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi:

- il Comune di Ceggia provvederà ad erogare ad ANAS S.p.A. la propria quota di contributo, fissata in € 200.000,00, come di seguito:
 - il 50% del contributo entro 60 giorni dalla consegna dei lavori, per come attestata dal relativo verbale di consegna, anche parziale;
 - il 40% del contributo entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento, come risultante dal certificato di ultimazione dei lavori;
 - il restante 10% del contributo ad avvenuto collaudo e previa rendicontazione delle spese sostenute per l'importo totale previsto per l'opera.
- la Città Metropolitana di Venezia provvederà ad erogare ad ANAS S.p.A la propria quota di contributo, fissata in € 200.000,00, come di seguito:
 - il 50% del contributo entro 60 giorni dalla consegna dei lavori, per come attestata dal relativo verbale



18e54459



di consegna, anche parziale;

- il 40% del contributo entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento, come risultante dal certificato di ultimazione dei lavori;
- il restante 10% del contributo ad avvenuto collaudo e previa rendicontazione delle spese sostenute per l'importo totale previsto per l'opera.

Art. 8 - Trasferimento aree, gestione e manutenzione delle opere

Terminata l'esecuzione dei lavori e successivamente all'emissione del certificato di collaudo, il regime regolatorio delle opere realizzate sarà oggetto di apposito verbale tra le parti.

Le Parti convengono altresì di disciplinare la futura gestione e manutenzione delle opere in oggetto anche ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), secondo le seguenti modalità.

Il Comune provvederà:

- alla presa in carico e alla manutenzione dell'area interna all'anello (aiuola) della nuova rotatoria, e delle eventuali aree di viabilità dismesse, anche ove trasformate in aree verdi;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche e dell'eventuale impianto d'illuminazione e/o di irrigazione.

La Città Metropolitana di Venezia assumerà gestione e manutenzione del ramo di svincolo con la SP 57 unitamente ad aiuole spartitraffico e pertinenze stradali. Restano in capo ad ANAS, in qualità di gestore della strada SS 14, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle barriere stradali insistenti sulla viabilità di competenza.

A far data dall'avvenuto collaudo dell'opera, il Comune di Ceggia e la Città Metropolitana di Venezia terranno ANAS S.p.A. indenne e manlevata da ogni pretesa, anche di terzi, che trovi causa diretta ed esclusiva nell'inadempimento degli obblighi di gestione e manutenzione posti a loro carico dal presente articolo. Resta in ogni caso esclusa qualsiasi manleva per responsabilità derivanti da dolo o colpa grave di ANAS S.p.A., dei suoi dipendenti o dei suoi appaltatori, nonché per vizi di progettazione o di esecuzione dell'opera imputabili ad ANAS S.p.A.

Verranno individuate mediante planimetrie catastali le aree di proprietà comunale o provinciale da sdemanializzare a favore di ANAS S.p.A., impegnandosi fin d'ora le parti a sottoscrivere gli atti che saranno predisposti in attuazione di quanto sopra innanzi ai competenti Uffici.

Tutte le spese per il trasferimento delle aree in proprietà saranno a carico del Comune di Ceggia.

Art. 9 – Durata

La presente Convenzione acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al collaudo dell'opera, salvo concorde interruzione delle attività ovvero in caso di recesso ai sensi del successivo articolo 10.

La presente Convenzione non potrà essere rinnovata tacitamente.

Conseguentemente, alla scadenza dei termini pattuiti la presente Convenzione dovrà essere rinnovata attraverso la sottoscrizione di apposito atto scritto.

Eventuali modifiche e integrazioni saranno definite di comune accordo tra le Parti, formalizzate in apposito atto scritto ed entreranno in vigore dopo la sottoscrizione ad opera di ciascuna di esse.

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegneranno a dare immediata e reciproca comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.



18e54459



Art. 10- Recesso

Le parti potranno recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite PEC, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso intervengano fatti, norme o provvedimenti che modifichino l'interesse o la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del presente atto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua esecuzione.

Art. 11 – Rinvio

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione.

Art. 12 - Controversie

Le Parti si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità ed efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Le eventuali controversie insorte in relazione alla validità ed efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione e/o dei relativi Addenda per le quali non sia risultato possibile addivenire ad una composizione amichevole, sono devolute al Foro territorialmente competente.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Anas mediante pubblicazione nella sezione privacy del sito istituzionale www.stradeanas.it, dalla Regione Veneto mediante il sito istituzionale www.regione.veneto.it, dalla Città Metropolitana di Venezia mediante il sito istituzionale www.cittametropolitana.ve.it e dal Comune di Ceggia mediante il sito istituzionale <https://www.comune.ceggia.ve.it>.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

L'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Anas e di entrambe le amministrazioni comunali che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.



18e54459



In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione della Convenzione;
- alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio
- dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 – Clausola di Integrità

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere i rispettivi obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza cui sono assoggettati nell'ambito delle proprie organizzazioni.

Si richiama, in particolare:

- per ANAS, vista l'adozione del Modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, il Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale www.stradeanas.it: Codice Etico di Gruppo e Policy Anti-Corruption di Gruppo (quali documenti a valenza di Gruppo), Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231 (quali documenti a valenza societaria);
- per la Regione Veneto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 modificato dal DPR 81/2023, nonché da ultimo approvato con DGR n. 1368 del 04/11/2025;
- per la Città Metropolitana di Venezia, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.G.P. n. 217 del 23/12/2013 modificato dalla D.G.P. n. 36 del 09/04/2014, nonché da ultimo approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 02/02/2026;
- per il Comune di Ceggia, la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 17 dicembre 2025.

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei documenti sopra citati, di aver ben compreso i principi, le finalità e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti, nonché a garantirne l'osservanza anche da parte di eventuali terze parti. La violazione di tale obbligo configura un'ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile.

Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare le altre Parti di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti di cui siano venute a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.

Per ANAS, le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, del Codice Etico ed ai fini anticorruzione possono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <http://www.stradeanas.it>, rispettivamente ai seguenti percorsi:

- Home / Chi siamo / L'azienda / Governance e trasparenza / Sistema dei controlli / Organismo di vigilanza / Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing 231; Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing 231;
- Home / L'azienda / Governance e trasparenza / Segnalazioni al Comitato Etico;



18e54459



- Home / Società Trasparente / Whistleblowing 190.

ANAS prende atto che le segnalazioni whistleblowing possono essere effettuate:

- per la Regione Veneto secondo le modalità previste dalla DGR n. 852 del 11/07/2023,
- per la Città metropolitana di Venezia secondo le modalità previste dal Decreto del Sindaco metropolitano n. 69 del 15/12/2023, nonché ultimo aggiornamento con decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 02/02/2026;
- per il Comune di Ceggia sul sito ufficiale: <https://www.comune.ceggia.ve.it>

Art. 15 - Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata tra i seguenti domicili digitali:

- ANAS S.p.A.: anas.veneto@postacert.stradeanas.it
- Regione Veneto: infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it
- Comune di Ceggia: protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it
- Città Metropolitana di Venezia: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Art. 16 - Referenti

Per quanto concerne gli impegni convenuti con il presente atto, le Parti si relazioneranno reciprocamente come segue:

per Anas: Ing. Ettore de la Grennelais

per il Comune di Ceggia: il Sindaco Ing. Mirko Marin.

per la Città metropolitana di Venezia: Arch. Alberta Parolin

per la Regione Veneto: Ing. Marco d'Elia

Art. 17 – Efficacia della Convenzione

Le Parti concordano espressamente che l'eventuale invalidità di una qualsivoglia clausola della presente Convenzione non comprometterà la validità della stessa nella sua interezza.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Visto l'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990, a norma del quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi", la presente Convenzione, esente bollo ai sensi dell'art. 16 del D.p.r. n. 642/72 e dell'art. 1 Tabella allegata al D.p.r. n. 131/86, viene redatta in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti, unitamente a quanto allegato, a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990.

Per la Regione

Per Anas S.p.A.

Per la Città Metropolitana di Venezia

Per il Comune di Ceggia



18e54459

